



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1912**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Approvazione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 8 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 "Nuove disposizioni in materia di beni culturali", per interventi fino a un milione di euro, di competenza della Soprintendenza per i Beni Storico-artistici.

Il giorno **07 Settembre 2012** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

LIA GIOVANAZZI BELTRAMI

Assiste:

IL DIRIGENTE

GIOVANNI GARDELLI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

IL RELATORE comunica quanto segue:

richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 1014 di data 30 aprile 2010 avente ad oggetto *“Approvazione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 8 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1” Nuove disposizioni in materia di beni culturali”, per interventi fino a un milione di euro, di competenza della Soprintendenza per i Beni Storico-artistici”;*

richiamato l'allegato, costituente parte integrante della citata deliberazione, contenente i criteri in argomento e, in particolare, gli articoli 1, 4, 5, 6, 7 e 8 aventi ad oggetto rispettivamente: *“Soggetti beneficiari”, “Soglie minime e massime di spesa ammessa”, “Misure di contribuzione”, “Presentazione delle domande per l'ammissione alla graduatoria dei contributi”, “Valutazione dell'intervento ed individuazione delle priorità”, e “Formazione delle graduatorie, suddivisione del budget e iter delle domande di contributo”;*

richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 di data 30 settembre 2011, recante *“Modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1014 di data 30 aprile 2010 avente ad oggetto: “Approvazione dei criteri per la concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 8 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1” Nuove disposizioni in materia di beni culturali”, per interventi fino a un milione di euro, di competenza della Soprintendenza per i Beni Storico-artistici”*, in cui è disposto che le domande di contributo potranno essere presentate entro il 30 settembre 2012 in deroga a quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1014/2010 e che la Soprintendenza per i Beni Storico-artistici dovrà provvedere, entro il 30 aprile 2012, alla revisione dei criteri in vigore;

considerato che, a ridosso della scadenza anzidetta del 30 aprile 2012, la Soprintendenza per i Beni Storico-artistici ha avuto notizia dell'avvio dell'iter di iniziativa giuntale di modifica legislativa dell'art. 5 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 anche per ampliare la casistica dei soggetti titolati a richiedere contributi e che, pertanto, è stato ritenuto necessario ed opportuno attendere l'approvazione di detta nuova disciplina al fine di adeguare i criteri anche sotto questo profilo;

dato atto che l'iniziativa di modifica legislativa di cui sopra è approdata alla legge provinciale n. 10 di data 31 maggio 2012 recante *“Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino”*, entrata in vigore il 2 giugno 2012, con la quale è stato modificato l'art. 5 della citata L.P. 1/2003 prevedendo la possibilità di concedere contributi ai Comuni che, previa stipulazione di accordi con i soggetti proprietari di beni immobili e mobili del patrimonio popolare, testimonianza di civiltà, cultura e tradizione del Trentino, e che presentino come tali particolare interesse e siano esposti al pubblico godimento, si assumano il compito di provvedere al restauro e alla conservazione di questi beni;

dato atto che la legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 ha previsto l'istituzione delle Comunità con la soppressione dei Comprensori e che tale iter si è ormai concluso;

preso atto pertanto che sono maturate tutte le condizioni per procedere alla revisione dei criteri in argomento;

con il presente provvedimento si propone:

- per quanto riguarda la modifica introdotta all'art. 5 della citata L.P. 1/2003, di integrare i criteri approvati con la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1014/2010, aggiungendo fra i soggetti beneficiari di contributi i Comuni che richiedono i contributi ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis della legge provinciale 1/2003 indicando la misura percentuale massima di contribuzione;
- per quanto riguarda il patrimonio popolare, di specificare che il limite massimo di spesa si riferisce a ciascun manufatto;
- per quanto riguarda il disposto della L.P. 3/2006, di modificare i criteri nel senso di sostituire ai Comprensori le Comunità e il Territorio Val d'Adige e di prevedere anche per questi soggetti la misura massima di contribuzione pari all'80% della spesa ammissibile;

Si propone inoltre:

- di modificare i criteri approvati con la citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1014/2010 nel senso di consentire la presentazione delle domande – che manterranno validità triennale – entro il 30 settembre di ogni anno, prevedendo di conseguenza l'aggiornamento annuale da parte della struttura delle uniformate graduatorie in conto capitale e in annualità e di precisare che nel periodo di validità triennale delle domande non potrà essere ripresentata la medesima domanda di contributo. Si propone altresì di specificare che ogni soggetto richiedente possa presentare annualmente una sola domanda di finanziamento entro la scadenza stabilita e nell'ambito dei nuovi limiti determinati per le annualità;
- di stabilire per ogni tipologia di intervento nuove soglie per i contributi in annualità;
- di modificare i criteri, nel senso di introdurre la precisazione dell'incidenza percentuale sui punteggi di valutazione espressi in millesimi e, relativamente al caso di richiesta per l'installazione di impianti di allarme, antifurto/antintrusione, di sostituire al parametro di valutazione "*stato di conservazione*" il parametro "*grado di rischio*";
- per quanto riguarda infine la suddivisione delle risorse, è emersa in fase di prima applicazione la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni. I criteri prevedono infatti che in sede di ripartizione del budget tra le varie tipologie di intervento venga costituita una riserva fissa pari al 5% sui fondi disponibili. Qualora inoltre il finanziamento di una o più graduatorie comporti una spesa inferiore alla quota di budget predeterminata, i criteri prevedono di ridistribuire la parte di budget eccedente sulle rimanenti tipologie di intervento con esclusione del fondo di riserva, applicando le quote percentuali prestabilite. Nulla invece è previsto per i casi in cui, sulla base delle quote di budget predeterminate, rimangano delle somme inutilizzabili, in quanto le stesse risultano insufficienti a coprire il fabbisogno della domanda successiva in graduatoria.

Si propone, pertanto, al fine di utilizzare al meglio le risorse finanziarie disponibili a bilancio di:

- modificare la previsione fissa pari al 5% stabilita per il fondo di riserva, nel senso di prevedere un fondo di riserva non inferiore al 5%;
- nel caso in cui il finanziamento di una o più graduatorie comporti un onere inferiore alla quota di budget predeterminata, prevedere la confluenza nel fondo di riserva della parte di budget eccedente;
- nel caso in cui, sulla base delle quote di budget predeterminate, rimangano delle somme inutilizzabili, prevedere che le stesse confluiscano nel fondo di riserva e vengano impiegate prendendo in considerazione quelle domande che possono essere soddisfatte nelle misure di contribuzione previste all'art. 5 e considerate secondo l'ordine numerico progressivo delle graduatorie di cui all'art. 8. Con l'eventuale somma residuale si provvederà a finanziare la prima domanda inevasa della graduatoria beni storico-artistici sull'esercizio finanziario di riferimento fino ad esaurimento totale dello stanziamento e, per la parte rimanente, sull'esercizio finanziario dell'anno successivo.

Si ravvisa inoltre la necessità di disciplinare il caso in cui, in sede di istruttoria tecnica di individuazione della spesa ammissibile, tale spesa risulti inferiore all'importo di progetto adottato in sede di ripartizione finanziaria. Si propone, pertanto, anche in questo caso, di far confluire le somme risultanti dalla differenza tra spesa presunta e spesa effettiva nel fondo di riserva.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visti i pareri dei "Servizi di staff" emessi ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 40 di data 22 gennaio 2010;
- visti gli atti citati in premessa,
- a voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, l'allegato A) concernente i *“Criteri per la concessione di contributi e finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 8 della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1” Nuove disposizioni in materia di beni culturali*”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire che la presente deliberazione sostituisce la deliberazione della Giunta provinciale n. 1014 di data 30 aprile 2010, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 di data 30 settembre 2011;

- 3) di stabilire che la deliberazione della Giunta provinciale n. 1014 di data 30 aprile 2010, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 di data 30 settembre 2011, continua a trovare applicazione relativamente alle domande presentate entro il 30 settembre 2012, ad eccezione di quanto disposto dall'art. 7 dell'allegato di cui al punto 1), con riferimento alla ripartizione delle risorse che, in quanto migliorativo, trova applicazione anche alle domande già presentate;

- 4) di pubblicare, anche per estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige.

ET - MV - IP

Allegato parte integrante

Criteria contributi Soprintendenza Beni Storico-artistici

CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 5 E 8 DELLA LEGGE PROVINCIALE 17 FEBBRAIO 2003, N. 1 PER INTERVENTI FINO A UN MILIONE DI EURO, DI COMPETENZA DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICO- ARTISTICI.

Art. 1 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono essere beneficiari dei contributi per interventi su beni culturali immobili, su superfici decorate di beni architettonici e su beni mobili siti sul territorio della Provincia di Trento il proprietario, il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento, il condominio (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), il comodatario se ente pubblico locale e se il contratto di comodato ha una durata non inferiore a 30 anni.

Possono altresì essere beneficiari dei contributi i Comuni che, previa stipulazione di accordi con i soggetti proprietari di beni immobili e mobili del patrimonio popolare, testimonianza di civiltà, cultura e tradizione del Trentino, e che presentino come tali particolare interesse e siano esposti al pubblico godimento, si assumano il compito di provvedere al restauro e alla conservazione di questi beni.

Non possono beneficiare dei suddetti contributi i seguenti soggetti:

- imprese, come definite dal Codice Civile;
- enti pubblici strumentali di cui alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";
- enti pubblici economici;
- associazioni e fondazioni non riconosciute.

Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 8 della L.P. 1/2003, gli Enti pubblici locali, Musei, o Associazioni (che prevedano nelle norme statutarie una destinazione del bene che consenta una fruizione pubblica nel caso di scioglimento), proprietari di beni di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) d) e) della Legge 7 marzo 2001, n. 78.

Art. 2 TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

Sono finanziabili gli interventi diretti ad assicurare la conservazione dei beni mobili ed immobili storico-artistici e demoantropologici accertati o dichiarati di interesse culturale ai sensi della normativa vigente, volti a mantenerne l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei loro valori culturali.

Sono altresì finanziabili gli interventi di conservazione di manufatti del patrimonio popolare di cui all'art. 5, comma 6, della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 e gli interventi di manutenzione e restauro dei beni correlati all'evento della Prima Guerra Mondiale, di cui all'art. 1, comma 2, lettere c) d) e) della Legge 7 marzo 2001, n. 78.

Più in particolare sono ammesse a contributo le spese per:

- a) consolidamenti strutturali e deumidificazioni delle murature di supporto delle superfici decorate di beni architettonici;
- b) velature e tinteggiature di pareti, opere in genere di restauro e consolidamento specialistico, qualora coerenti con gli interventi di recupero del bene;
- c) restauro e manutenzione straordinaria di decorazioni pittoriche, plastiche, scultoree, opere d'arte mobili, e manufatti di interesse storico;
- d) restauro e manutenzione straordinaria degli strumenti musicali;
- e) restauro e manutenzione straordinaria di beni correlati all'evento della Prima Guerra Mondiale;
- f) indagini, analisi specialistiche e monitoraggi, rilievi grafici e fotografici nella misura ritenuta necessaria;
- g) piccoli impianti di climatizzazione, di antincendio, di rilevazione fumo, ed impianti elettrici (esclusi i corpi illuminanti), qualora rivolti alla salvaguardia ed alla conservazione del bene;
- h) impianti di allarme antifurto/antintrusione o altri sistemi di sicurezza, ivi compresi armadi blindati e casseforti, se finalizzati alla protezione dei beni, esclusi impianti di videosorveglianza;
- i) altre opere, che, pur non espressamente indicate nel presente elenco, siano comunque finalizzate alla protezione e conservazione di un bene.

Sono inoltre ammissibili a finanziamento:

- 1) spese per imprevisti, fino alla misura massima del 10% dell'importo dei lavori;
- 2) spese per progettazione e direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo, comprensive di opere di sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). La spesa rispettivamente prevista sarà ammessa a finanziamento sino alla misura massima dell'8% dell'importo dei lavori ritenuto ammissibile, compresi gli imprevisti;
- 3) spese per incarico al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La spesa prevista sarà ammessa a finanziamento sino alla misura massima del 4% dell'importo dei lavori ritenuto ammissibile, compresi gli imprevisti;
- 4) spese per indagini e verifiche precantiere, analisi specialistiche e altre spese preordinate alla progettazione delle opere, ritenute essenziali dalla Soprintendenza.

La spesa ammessa a contributo non potrà mai superare l'importo del preventivo di spesa allegato alla domanda di contributo.

Non sono ammessi a contributo gli interventi:

- i cui lavori siano iniziati prima della presentazione delle domande di contributo;
- aventi ad oggetto opere già inserite in strumenti di programmazione provinciale o finanziati in base ad altre leggi statali, provinciali e comunitarie.

Art. 3
SOGLIE MINIME E MASSIME DI SPESA AMMISSIBILE

SOGLIE MINIME DI SPESA AMMESSA		
L.P. 1/2003, art. 5, comma 1, Beni vincolati	L.P. 1/2003, art. 8 Prima Guerra Mondiale art. 1, comma 2 lett. c) d) e) Legge 7 marzo 2001 n. 78	L.P. n. 1/2003 art. 5, comma 6 Manufatti del patrimonio popolare
Interventi su beni storico-artistici		Interventi su manufatti storico-artistici
€ 5.000		€ 2.000

Non si applicano soglie minime di intervento per quanto concerne l'installazione di impianti di allarme, antifurto/antintrusione o altri sistemi di sicurezza.

SOGLIE MASSIME

Relativamente ai manufatti del patrimonio popolare (L.P. 1/2003, art. 5, comma 6) il contributo viene concesso, nelle misure indicate al successivo art. 5. con limite massimo di spesa ammessa pari a Euro 10.000,00 per ciascun manufatto.

Il contributo viene determinato in conto capitale, nei casi previsti dalla sottostante tabella:

SOGLIE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	SPESA PREVENTIVATA IN DOMANDA
1. Superfici decorate di beni architettonici e "interventi compositi" (due o più tipologie di beni)	≤ 200.000,00
2. Strumenti musicali	≤ 200.000,00
3. Opere mobili	≤ 100.000,00
4. Reperti mobili e cimeli della Prima Guerra mondiale	≤ 100.000,00
5. Interventi per la sicurezza (allarme antifurto/antintrusione, ecc.)	≤ 100.000,00

Il contributo viene determinato in annualità, nei casi previsti dalla sottostante tabella:

SOGLIE CONTRIBUTI IN ANNUALITA'

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	SPESA PREVENTIVATA IN DOMANDA
1. Superfici decorate di beni architettonici e "interventi compositi" (due o più tipologie di beni)	> € 200,000,00 <1.000.000,00
2. Strumenti musicali	> € 200,000,00 <1.000.000,00
3. Opere mobili	> € 100,000,00 <1.000.000,00
4. Reperti mobili e cimeli della Prima Guerra mondiale	> € 100,000,00 <1.000.000,00
5. Interventi per la sicurezza (allarme antifurto/antintrusione, ecc.)	> € 100,000,00 <1.000.000,00

Art. 4 MISURE DI CONTRIBUZIONE

I contributi vengono concessi nelle seguenti misure massime:

- Comunità e Territorio Val d'Adige: 80% della spesa ammissibile;
- Soggetti privati: 50% della spesa ammissibile;
- Per tutti gli altri beneficiari: 80% della spesa ammissibile, ad eccezione dei contributi relativi ad interventi su beni ecclesiastici non di culto per i quali l'entità massima di contributo concesso non può superare il 50% della spesa ammissibile.

Per gli impianti di allarme, antifurto/antintrusione o altri sistemi di sicurezza la concessione del contributo avviene nella misura massima del 90% della spesa ammissibile ad eccezione dei soggetti privati la cui percentuale è fissata nella misura massima del 50%.

Per i Comuni che, previa la stipulazione di accordi con i soggetti proprietari di beni immobili e mobili ritenuti appartenere al patrimonio popolare, testimonianza di civiltà, cultura e tradizione del Trentino e che presentino come tali particolare interesse e siano esposti al pubblico godimento, si assumano il compito di provvedere al restauro e alla conservazione di questi beni, la concessione del contributo avviene nella misura massima del 50% della spesa ammissibile.

I contributi concessi a privati sono subordinati a quanto disposto dall'art. 5, comma 5, della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (convenzione di pubblico accesso). A tal fine per quanto concerne l'aspetto economico, l'intervento si ritiene rilevante e quindi subordinato alla stipulazione della Convenzione di pubblico accesso, a partire da una spesa ammissibile di 50.000,00 Euro. La convenzione dovrà essere sottoscritta dal beneficiario prima dell'erogazione del saldo del contributo concesso, pena la decadenza del medesimo, mentre la durata della convenzione sarà stabilita dalla Soprintendenza per i beni storico - artistici fra un minimo di nove ed un massimo di trenta anni, proporzionalmente all'entità dell'intervento finanziario e della valenza storico artistica del bene. Le convenzioni di durata ultradecennale relative a beni immobili sono annotate, a spese dei beneficiari del contributo, al libro fondiario.

Art. 5
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La domanda di contributo, compilata avvalendosi del modulo predisposto dalla Soprintendenza e reperibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, deve, pena la non ammissibilità, essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno. La domanda di contributo può essere consegnata a mano presso la sede della Soprintendenza, presso i vari sportelli d'informazione ed assistenza al pubblico decentrati sul territorio, inoltrata via fax alla Soprintendenza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: sopr.storicoartistici@pec.provincia.tn.it, o a mezzo del servizio postale mediante raccomandata. In quest'ultimo caso s'intende presentata in tempo utile ove risulti dal timbro dell'ufficio postale che è stata consegnata entro il termine previsto.

Ogni richiedente può presentare annualmente una sola domanda di finanziamento.

Le domande hanno validità triennale mentre le graduatorie sono aggiornate di anno in anno. Nel periodo di validità triennale, la domanda non può essere ritirata e ripresentata per lo stesso bene e lo stesso importo.

Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

- relazione tecnica approfondita circa lo stato conservativo dei beni oggetto di intervento;
- proposta di restauro (nel caso di impianti di allarme antifurto/antintrusione progetto dell'impianto con elenco e collocazione delle opere da proteggere);
- preventivo di spesa articolato in specifiche voci;
- documentazione fotografica esauriente;
- eventuali elaborati cartografici;
- eventuali analisi specialistiche.

Per ragioni di opportunità tecnica espressamente motivate dal richiedente e confermate per iscritto in sede istruttoria dalla Soprintendenza per i beni architettonici, può essere presentata alla Soprintendenza per i Beni Storico-artistici un'unica domanda di contributo riguardante interventi di carattere architettonico e interventi su superfici decorate su uno stesso bene immobile, qualora gli stessi non possano essere eseguiti separatamente e il costo riferito ai lavori sulle superfici decorate sia maggioritario.

E' altresì possibile richiedere con un'unica domanda un contributo riguardante beni afferenti a due o più tipologie di intervento (c.d. "interventi compositi").

Art. 6
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DELLE
GRADUATORIE

La Soprintendenza provvede all'istruttoria delle domande sulla base della documentazione presentata e degli eventuali sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati e attribuisce ad ognuna il punteggio, espresso in millesimi, calcolato sulla base dei seguenti parametri:

- a) rilevanza storico - artistica dei manufatti: punteggio da 1 a 300 millesimi, pari al 30%;
- b) stato di conservazione nel caso di manufatti o grado di rischio nel caso di installazione di impianti di allarme antifurto/antintrusione: punteggio da 1 a 300 millesimi, pari al 30%;
- c) urgenza dell'intervento o caratterizzazione dell'intervento nel caso di installazione di impianti di allarme antifurto/antintrusione: punteggio da 1 a 300 millesimi, pari al 30%;
- d) fruizione pubblica: punteggio da 1 a 100 millesimi, pari al 10%.

Entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Soprintendenza approva le seguenti graduatorie predisposte sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda:

Graduatorie contributi in conto capitale
1. Beni storico-artistici (superfici decorate di beni architettonici, oppure opere mobili, oppure "interventi compositi")
2. Manufatti del patrimonio popolare
3. Strumenti musicali
4. Reperti mobili e cimeli della Prima Guerra mondiale
5. Interventi per la sicurezza (allarme antifurto/antintrusione, ecc.)

Graduatorie contributi in annualità
1. Beni storico-artistici (superfici decorate di beni architettonici, oppure opere mobili, oppure "interventi compositi")
2. Strumenti musicali
3. Reperti mobili e cimeli della Prima Guerra mondiale
4. Interventi per la sicurezza (allarme antifurto/antintrusione, ecc.)

Le domande di contributo inserite nella graduatoria in annualità rimangono nella predetta graduatoria anche se l'importo di spesa rideterminato in sede di istruttoria tecnica dovesse risultare inferiore alle soglie minime previste nel soprastante prospetto.

Art. 7

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Sulla base delle risorse disponibili a bilancio il Dirigente della Soprintendenza provvede alla ripartizione delle medesime risorse tra le graduatorie secondo le tabelle sottoriportate:

GRADUATORIE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	QUOTA % DI BUDGET
1. Beni storico-artistici (superfici decorate di beni architettonici, oppure opere mobili, oppure "interventi compositi")	75%
2. Manufatti del patrimonio popolare	3%
3. Strumenti musicali	5%
4. Reperti mobili e cimeli della Prima Guerra mondiale	2%
5. Interventi per la sicurezza (allarme antifurto/antintrusione, ecc.)	10%
6. Fondo di riserva	5%

GRADUATORIE CONTRIBUTI IN ANNUALITA'	QUOTA % DI BUDGET
1. Beni storico-artistici (superfici decorate di beni architettonici, oppure opere mobili, oppure "interventi compositi")	78%
2. Strumenti musicali	5%
3. Reperti mobili e cimeli della Prima Guerra mondiale	2%
4. Interventi per la sicurezza (allarme antifurto/antintrusione, ecc.)	10%
5. Fondo di riserva	5%

Con il medesimo provvedimento di ripartizione dei fondi è disposto l'accantonamento di una percentuale degli stessi, non inferiore al 5%, in un fondo di riserva per:

- il finanziamento di eventuali perizie suppletive e/o di variante comportanti un supero di spesa rispetto al progetto originariamente presentato per il verificarsi nel corso dei lavori di situazioni non previste nel corso della progettazione, purché ritenute indispensabili alla salvaguardia del bene e necessarie al suo corretto restauro dalla Soprintendenza;
- interventi provvisori indispensabili di cui all'articolo 27 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.;
- interventi a carattere d'urgenza per conservare e/o proteggere il bene anche conseguenti a eventi calamitosi, quali ad esempio alluvioni, incendi, franamenti del terreno, ecc., su beni oggetto delle presenti disposizioni al fine di scongiurare situazioni di imminente degrado dei caratteri storico-artistici degli stessi.

Il fondo di riserva può essere aumentato nel caso di reperimento a bilancio di risorse aggiuntive.

Il predetto fondo di riserva qualora non utilizzato entro il 15 ottobre di ogni anno, potrà essere impiegato per il prosieguo del finanziamento delle domande inserite nelle graduatorie, prendendo in considerazione quelle domande che possono essere soddisfatte nelle misure di contribuzione previste all'art. 4 e considerate secondo l'ordine numerico progressivo delle graduatorie di cui all'art. 6. Con l'eventuale somma residuale si provvederà a finanziare la prima domanda inevasa della graduatoria in conto capitale per i Beni storico-artistici sull'esercizio finanziario di riferimento fino ad esaurimento totale dello stanziamento e, per la parte rimanente, sull'esercizio finanziario dell'anno successivo.

Nel caso in cui il finanziamento delle domande di contributo relative a una o più tipologie di intervento comporti una spesa inferiore alla quota di budget predeterminata, la parte di budget eccedente viene allocata sul fondo di riserva. Nel caso in cui, sulla base delle quote di budget predeterminate, rimangano delle somme insufficienti a coprire il fabbisogno della domanda successiva in graduatoria, tali somme vengono allocate sul fondo di riserva. Nel caso in cui la spesa ammissibile individuata in sede di istruttoria risulti inferiore all'importo di progetto adottato in sede di ripartizione finanziaria, la differenza d'importo viene allocata sul fondo di riserva.

Dopo il provvedimento di ripartizione delle risorse il Dirigente della Soprintendenza comunica ai richiedenti, le cui domande si trovano in posizione finanziabile, il termine, non superiore a 60 giorni e determinato in relazione alla complessità, entro il quale presentare le schede identificative dei beni ai fini della verifica/dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 42/2004 ed il progetto dell'intervento redatto a livello definitivo o esecutivo. Il mancato rispetto di tale termine, decorrente dalla data di ricevimento della sopra citata comunicazione, comporta la non ammissione a contributo.

Il progetto presentato dovrà essere redatto da restauratore qualificato o da altro tecnico idoneo, secondo la normativa vigente.

La Soprintendenza provvede ad effettuare la verifica/dichiarazione di interesse culturale, se necessario, e ad autorizzare l'intervento entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 21 del citato D.Lgs. 42/2004.

Entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di autorizzazione ai lavori la Soprintendenza adotta il provvedimento di concessione del contributo. Nel caso in cui l'autorizzazione ai lavori sia già stata in precedenza rilasciata, il termine di 15 giorni per la concessione del contributo decorre dalla data di esecutività della determinazione di ripartizione finanziaria delle risorse.

Con tale provvedimento vengono altresì fissati i termini per l'avvio dei lavori e la loro rendicontazione ai sensi della deliberazione n. 1980 del 2007 e s.m.

Il contributo viene concesso arrotondando le cifre ad 1 Euro.

Il soggetto ammesso a contributo dovrà comunicare, tempestivamente, l'avvio lavori indicando la ditta incaricata dei lavori, il Direttore Lavori, qualora nominato, e i nominativi degli operatori qualificati ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 29, comma 6 e s.m.. Se dovuto, unitamente a tale comunicazione dovrà essere fornita copia del titolo abilitativo previsto dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e tutela del territorio" per gli interventi oggetto di contributo, pena la decadenza del finanziamento.

Art. 8

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Per gli interventi la cui spesa ritenuta ammissibile dalla Soprintendenza sia pari o inferiore a Euro 100.000,00 il contributo viene corrisposto nel modo seguente:

- fino al 50% in via anticipata ad avvenuto inizio dei lavori;
- la rimanenza ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione dell'opera, sulla base dell'importo ritenuto definitivamente ammissibile a contributo, con riserva di rideterminare in quella sede l'intervento provinciale;

Per gli interventi la cui spesa ritenuta ammissibile dalla Soprintendenza sia superiore a Euro 100.000,00 fino a Euro 200.000,00 il contributo viene corrisposto nel modo seguente:

- fino al 20% in via anticipata ad avvenuto inizio dei lavori;
- fino al 30% ad avvenuta esecuzione del 50% dei lavori ammessi a contributo;
- fino al 20% ad avvenuta esecuzione del 70% dei lavori ammessi a contributo;

- la rimanenza ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione dell'opera, sulla base dell'importo ritenuto definitivamente ammissibile a contributo, con riserva di rideterminare in quella sede l'intervento provinciale.

Per gli interventi di installazione di impianti di allarme ed antifurto/antintrusione il contributo viene corrisposto, in un'unica soluzione, ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione dell'opera, sulla base dell'importo ritenuto definitivamente ammissibile a contributo, con riserva di rideterminare in quella sede l'intervento provinciale.

La documentazione da presentare in sede di saldo corrisponderà a quella prevista dal DPGP 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e s.m.

Qualora nel corso delle verifiche finali si accertasse che determinate opere non siano state realizzate o siano state realizzate con modalità difformi rispetto al progetto ammesso a contributo come autorizzato dalla Soprintendenza, verranno stralciati dal contributo stesso i relativi importi.

Qualora determinate opere siano state realizzate in violazione della relativa autorizzazione, la Soprintendenza provvede a stralciare dal contributo gli importi relativi ove sia possibile la rimessa in pristino, e a revocare interamente il contributo ove non sia possibile la rimessa in pristino. Il pagamento del saldo o delle rimanenti rate è sospeso fino all'avvenuta rimessa in pristino.

Al recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso, ivi compresi gli eventuali interessi, si procede secondo la normativa vigente.

Art. 9

MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN ANNUALITA'

Il contributo è erogato nelle seguenti modalità:

- a) il contributo viene suddiviso in rate annue costanti posticipate per dieci anni;
- b) l'importo delle rate viene determinato in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare del corrispondente contributo in conto capitale. Detto valore attuale è determinato applicando il tasso di attualizzazione, in vigore alla data di scadenza della presentazione delle domande, stabilito dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 8 bis della L.P. 9 aprile 1973, n. 13;
- c) l'erogazione del contributo è annuale con decorrenza non oltre la scadenza del 31 dicembre dell'anno di adozione del provvedimento di concessione;
- d) la prima rata viene erogata in via anticipata ad avvenuto inizio dei lavori, subordinatamente alla presentazione della documentazione di cui al D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m.;
- e) le successive rate vengono automaticamente liquidate alle rispettive scadenze, senza la necessità di presentare ulteriore documentazione, fatta eccezione per le ultime due rate la cui erogazione è subordinata alla presentazione della documentazione di cui alla lettera f);
- f) in sede di rendicontazione entro i termini fissati, sulla base della certificazione della regolare esecuzione dell'opera, supportata dalla documentazione di cui al già citato D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m. e dalla documentazione scientifica di cui al successivo art. 11, la Soprintendenza si riserva di

rideterminare l'intervento provinciale in relazione alla spesa effettivamente sostenuta.

Art. 10

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI VERIFICA DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE - DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AD AVVENUTA CONCLUSIONE DEI LAVORI

Per la verifica delle opere realizzate si applica quanto previsto dal Regolamento approvato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m., concernente "modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23", in particolare al capo II (artt. 5, 6 e 7).

Al fine di documentare la corretta conduzione dell'intervento dovrà essere prodotta entro i termini della rendicontazione dei lavori la documentazione scientifica sotto indicata, in assenza della quale non potrà essere erogato il saldo del contributo:

- documentazione fotografica, relativa agli interventi su beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, in formato cm. 18X24, in bianco e nero o a colori a seconda delle indicazioni date dalla Soprintendenza con cessione del negativo, nonché diapositive a colori, formato 6X6 e 24X36, riferita a prima, durante e dopo il restauro. Sono escluse le fotografie a sviluppo istantaneo; sono altresì escluse le riprese in digitale, fatti salvi casi particolari previamente autorizzati dalla Soprintendenza;
- rilievo grafico critico in scala adeguata, con piegatura nel formato UNI (cm. 21X29,7), relativo ai diversi momenti successivi del restauro per dipinti murali e per tutti gli apparati plastici o superfici di pregio. Per le opere d'arte lignee e per i dipinti su tela o su tavola solo in casi particolari specificamente richiesti dalla Soprintendenza;
- prove ed analisi specialistiche eventualmente eseguite o richieste in corso d'opera (indagini stratigrafiche, termografiche, prove di carico, ecc...);
- relazione del direttore dei lavori che illustri in dettaglio le varie fasi operative dell'intervento, accompagnata dalle relazioni tecnico-scientifiche predisposte dai singoli specialisti coinvolti nei lavori.

Qualora invece la documentazione scientifica di cui sopra dovesse risultare carente, la Soprintendenza riconosce ai medesimi solamente il costo del materiale documentario ritenuto idoneo. La Soprintendenza ha inoltre la facoltà di svolgere, qualora possibile, le attività non documentate dal beneficiario, decurtando la spesa sostenuta dal saldo del contributo.

Art. 11
PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Degli interventi finanziati il concessionario dovrà dare idonea pubblicità mediante apposizione in cantiere, in luogo ben esposto alla vista e per tutta la durata dei lavori, di una tabella di idonee dimensioni, contenente la seguente dicitura:

INTERVENTO DI RESTAURO FINANZIATO DALLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AI SENSI DELLA L.P. 17 FEBBRAIO 2003, N. 1

AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICO
ARTISTICI

di data _____ prot. n. _____

CONTRIBUTO ASSEGNATO Euro _____